

In Gazzetta Ufficiale il decreto dell'Economia con la nuova disciplina per gli intermediari

Partecipazioni, holding senza albo

L'obbligo soltanto per chi svolge altre attività finanziarie

DI FABRIZIO VEDANA

Le società attive nell'assunzione di partecipazioni non dovranno più iscriversi nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113 del Testo unico bancario. Lo prevede il decreto 29 del 17 febbraio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile scorso il ministero dell'economia e delle finanze con il quale si detta la nuova disciplina su attività e funzionamento degli intermediari finanziari italiani ed esteri nonché sulle modalità di iscrizione e gestione dei relativi albi.

Il provvedimento completa il quadro delle riforme che hanno riguardato il settore delle società attive nel rilascio di garanzie, nel leasing, nel factoring, nel money broking e nell'acquisto e detenzione di partecipazioni familiari che ha visto importanti novità sia sul piano degli adempimenti anticiclaggio sia delle segnalazioni di vigilanza da inviare alla Banca d'Italia. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 18 aprile, si compone di ben 24 articoli distribuiti in cinque titoli che abroga-

no, sulla base di quanto previsto negli articoli 23 e 24, le diverse norme che dal 1994 ad oggi hanno disciplinato la materia (vedi tabella). Il primo titolo definisce l'ambito di applicazione della nuova normativa e precisa i termini delle diverse attività rientranti tra quelle oggetto di riserva ai sensi e per gli effetti degli articoli 106, 107, 113 e 155 del Testo unico bancario. Risulta confermata la permanenza dell'obbligo di iscrizione in appositi albi per chi svolge le attività di:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
- intermediazione in cambi
- prestazione di servizi di pagamento
- assunzione di partecipazioni
- altre attività finanziarie ovvero quelle strumentali e connesse con le precedenti

Qualora le citate attività vengano svolte, ai sensi dell'articolo 9 del decreto, nei confronti del pubblico occorre presentare alla Banca d'Italia istanza di iscrizione all'apposito elenco tenuto ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario.

Per i soggetti che non svolgo-

Le norme abrogate

DECRETI ABROGATI	OGGETTO
Dm 6 luglio 1994	Società finanziarie 106, 113 e 155 TUB
Dm 28 luglio 1994	Società finanziarie estere
Dm 13 maggio 1996	Società finanziarie 107 Tub
Dm 2 aprile 1999	Rilascio garanzie e money brokers
Dm 31 luglio 2001	Cambialvalute
Dm 9 novembre 2007	Società finanziarie 107 Tub

no l'attività verso il pubblico è confermato l'obbligo di iscrizione negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113 del Testo unico bancario con una importante eccezione che sarà certamente salutata con grande piacere dalle molte holding di partecipazioni esistenti in Italia. Il decreto prevede, infatti, per le società attive nell'assunzione di partecipazioni (non nei confronti del pubblico) l'obbligo di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 113 soltanto se svolgono nei confronti delle partecipate anche altre attività finanziarie.

Particolari requisiti vengono poi richiesti dal Titolo III per gli intermediari che esercitano l'atti-

ività di rilascio di garanzie. La società dovrà infatti essere costituita in forma di società per azioni, avere un capitale sociale versato non inferiore a euro 1,5 milioni, disporre di mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2,5 milioni e avere un oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

È prevista l'obbligatoria iscrizione all'elenco tenuto dalla Banca d'Italia anche per i cambialvalute anche se svolgono la loro attività in via occasionale.

Restano confermati l'obbligo di iscrizione all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del Tub al ricorrere di determinati

volumi di attività. Il titolo IV è, infine, dedicato alla categoria degli intermediari esteri per i quali è previsto un diverso regime di riconoscimento a seconda che si tratti di soggetto comunitario o extracomunitario.

Spetta ora agli intermediari fare la loro parte. In particolare per quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto, già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, entro 90 giorni dalla data medesima si dovranno adeguare alle nuove disposizioni ovvero dismettere l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie. Per le holding 113 occorrerà invece attendere un provvedimento con il quale la Banca d'Italia dovrà determinare le modalità per la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale qualora esercitano la sola attività di assunzione di partecipazioni.